

Beniamino Sandrini
Via del Fante, n° 21
37066 CASELLE di Sommacampagna
T. 0458581200 Cell. 3485214565
Mail: beniaminosandrini@virgilio.it



Caselle d'Erbe, 11.03.2011

Procura della Repubblica: 887/08 ANCNR

D.Lgs. 4-2008 - Art. 3 ter - Principio dell'azione ambientale.

La tutela dell'ambiente e degli ecosistemi naturali e del patrimonio culturale deve essere garantita da tutti gli enti pubblici e privati e dalle persone fisiche e giuridiche pubbliche o private, mediante una adeguata azione che sia informata ai principi della precauzione, dell'azione preventiva, della correzione, in via prioritaria alla fonte, dei danni causati all'ambiente, nonché al principio «chi inquina paga» che, ai sensi dell'articolo 174, comma 2, del Trattato delle unioni europee, regolano la politica della comunità in materia ambientale.

Oggetto:

Richiesta di annullamento degli atti conseguenti la DGRV 996-2009 per vizio nel procedimento e conseguente illegittimità del provvedimento con richiesta dei danni patiti alla "A.T.I. Geo Nova".

Con Deliberazione della Giunta Regionale n. 996 del 21 aprile 2009 era stata approvata una Autorizzazione che aveva un "oggetto" che poteva anche... "indurre in errore": GEO NOVA S.p.A. Recupero ambientale dell'ex cava Siberie, mediante la progettazione definitiva per la costruzione e la gestione operativa e post-operativa di una discarica controllata programmata con il sistema del project financing di cui all'art. 37 L. n. 109/94.

Una autorizzazione che già nell'oggetto, nel voler far credere che una Discarica di Rifiuti fosse poi confusa quale essere un Recupero Ambientale, tutto questo poteva anche rappresentare e costituire le basi di una ipotesi di reato che poteva essere descritto nell'Art. 661 del Codice Penale: "Abuso della credulità popolare".

Far credere alla popolazione che una DISCARICA CONTROLLATA realizzata in Project Financing, potesse essere il "Recupero Ambientale dell'ex Cava Siberie" a mio avviso è un reato che deve essere accertato e da perseguire penalmente, considerato che se: "Chiunque, pubblicamente, cerca con qualsiasi impostura, anche gratuitamente, di abusare della credulità popolare è punito, se dal fatto può derivare un turbamento dell'ordine pubblico, con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda fino a euro 1.032"... quanto potrebbe essere stato attuato con azioni e atti preordinati dal soggetto proponente la V.I.A. che deve essere individuato nella Associazione Temporanea d'Impresa "A.T.I. Geo Nova", si è poi concretizzato con l'autorizzazione di cui alla DGRV n° 996 del 21.4.2009

Un'autorizzazione rilasciata a seguito del Parere Positivo della Commissione V.I.A. Regionale che in data 10.12.2008 ha esaminato lo Studio di Impatto Ambientale di detta proposta. [Nella stessa data, la stessa Commissione V.I.A. Regionale... aveva anche esaminato lo S.I.A. della "DISCARICA CONTROLLATA di Caluri" del Comune di Villafranca]

ALLEGATO A alla Dgr n. 1115 del 28 aprile 2009 Parere n. 217 del 10/12/2008

ROPE S.r.l. - Discarica controllata per rifiuti non pericolosi destinata allo stoccaggio di rifiuti non putrescibili da realizzarsi in località Caluri di Villafranca di Verona - Comune di localizzazione: Villafranca di Verona (VR); Comuni Interessati: Zevio (VR), San Giovanni Lupatoto (VR), Verona - Procedura di V.I.A. e autorizzazione ai sensi dell'artt. 11 e 23 della L.R. n. 10/99, Autorizzazione Integrata Ambientale ai sensi del D.Lgs. n. 59/05 e della L.R. n. 26/07.

ALLEGATO A alla Dgr n. 996 del 21 aprile 2009 Parere n. 219 del 10/12/2008

GEO NOVA S.p.A. - Recupero ambientale dell'ex cava Siberie, mediante la progettazione definitiva per la costruzione e la gestione operativa e post-operativa di una discarica controllata programmata con il sistema del project financing di cui all'art. 37 Legge n. 109/94. Comune di localizzazione: Sommacampagna (VR). Comune interessato: Sona (VR). Procedura di V.I.A. ai sensi degli artt. 11 e 23 della L.R. n. 10/99, Autorizzazione Integrata Ambientale ai sensi del D.Lgs. n. 59/05 e della L.R. n. 26/07.

Con parere n° **217** la Commissione V.I.A. Regionale si era espressa positivamente in merito alla Discarica di Caluri e con parere n° **219**, sempre la stessa Commissione V.I.A. Regionale, si era espressa positivamente in merito al FINTO Recupero Ambientale dell'ex Cava Siberie finalizzato ad ottenere una **DISCARICA Controllata**.

Ad oggi, anche a seguito della Sentenza del Consiglio di Stato n° 3430 dell'8 Marzo 2011, la DISCARICA CALURI non è ancora stata approntata, mentre la DISCARICA SIBERIE (almeno per i primi 2 lotti) è già stata realizzata e, da mesi, è già pronta ad accogliere i rifiuti che dovrebbero servire ad eliminare la depressione di cava, che sarebbe la motivazione per la quale si è deciso di dare avvio a tutto il procedimento di cui alla DGRV 996-2009

Dall'analisi eseguita emerge che il ripristino morfologico dell'area è da ritenere il presupposto indispensabile di qualsiasi intervento, che contempi il reinserimento ambientale del sito.

Mantenere la depressione di cava, anche parziale, comporta il perdurare dell'attuale impatto paesaggistico e non permette una completa fruizione da parte della collettività, determinando un rischio di abbandono dell'area e la produzione, nel tempo, di ulteriori impatti negativi

Ho già ampiamente evidenziato e segnalato che per eliminare una "depressione di cava" si sia dato avvio ad un procedimento mascherato da ripristino ambientale quando invece trattasi solo di una DISCARICA DI RIFIUTI.

E dato che trattasi di una VERA Discarica di Rifiuti, evidenziamo il testo della Sentenza del Consiglio di Stato 3430 dell'8 Marzo 2011 e segnaliamo, in particolare, la questione e la definizione di **"Comune Interessato"**:

Con la sentenza appellata i Primi Giudici hanno accolto il ricorso proposto dal Comune di Villafranca di Verona reputando fondata la censura con la quale era stato dedotto il vizio di omessa partecipazione al procedimento del Comune di Povegliano Veronese.

Si intende, in altri termini, osservare che le regole procedurali, ivi compresa quella che disciplina la comunicazione dell'avvio del procedimento, sono volte in via diretta alla tutela degli interessi di tutti i soggetti titolari di una posizione sostanziale differenziata e qualificata che possa essere negativamente incisa dal non corretto esercizio del potere autoritativo. Applicando tali coordinate al caso di specie, si deve concludere nel senso della legittimazione a dedurre il vizio in parola anche in capo al Comune di Villafranca, titolare dell'interesse qualificato a fare valere i vizi procedurali atti ad inficiare il provvedimento finale che ha autorizzato la localizzazione di un impianto nel territorio del Comune di Villafranca di Verona con atto potenzialmente suscettibile di arrecare effetti pregiudizievoli per l'ambiente e l'integrità dei valori del territorio comunale.

Va in ogni caso soggiunto che nella specie la parte originariamente ricorrente non aveva dedotto il mero profilo dell'omessa comunicazione di avvio del procedimento ma il più significativo profilo della violazione della prescrizione di cui all'art. 2 della legge regionale n. 10/1999, che attribuisce ai Comuni interessati il compito di formulare il parere di cui al comma 2 dell'articolo 5 del DPR 12 aprile 1996 ed all'art. 17 della legge regionale n. 10/1999 nonché delle norme (vedi in particolare gli artt. 19 bis e 23 della medesima normativa regionale) che contemplano l'integrazione della composizione della Commissione VIA con l'inserimento dei rappresentanti dei Comuni interessati.

Si deve prendere le mosse dal combinato disposto degli artt. 2, 9 e 13 della legge regionale in parola.

L'art. 2, alla lettera m, qualifica come Comuni interessati quelli nel cui territorio viene localizzato l'impianto, opera o intervento, nonché gli eventuali altri comuni interessati dagli impatti ambientali, come individuati nel SIA ai sensi degli articoli 9 e 13, ai quali spetta esprimere il parere di cui al comma 2 dell'articolo 5 del DPR 12 aprile 1996. L'art. 9, a sua volta, stabilisce, per quello che qui rileva, che il SIA ha carattere interdisciplinare e deve contenere almeno le informazioni relative all'individuazione dei comuni e delle province interessate di cui alle lettere m) ed n) del comma 1 dell'articolo 2.

L'art. 13, infine, stabilisce che, entro sessanta giorni dal ricevimento della domanda di cui agli articoli 10, 11 o 12, la struttura competente per la VIA provvede all'esame formale della documentazione presentata, esprimendosi, tra l'altro, in ordine all'individuazione dei comuni, delle province ed eventualmente degli enti di gestione delle aree naturali protette interessate, per l'espressione del parere di cui al comma 2 dell'articolo 5 del DPR 12 aprile 1996;

La Sezione osserva che la nozione di soggetto interessato sancita dal combinato disposto fin qui passato in rassegna vada ricostruita, sulla base del parametro prognostico della potenziale dannosità della realizzazione dell'intervento. A sostegno dell'assunto pone la considerazione, coerente con il principio comunitario di precauzione volto ad una tutela dei valori ambientali di tipo preventivo e cautelativo, che la ratio dell'apporto dei soggetti interessati è proprio incentrata sulla necessità di consentire agli stessi, sulla scorta degli strumenti prima delineati, di effettuare le valutazioni e formulare le proposte volte ad azzerare o limitare la potenzialità dannosa sottese all'intervento oggetto della procedura. In ultima analisi, il concetto di impatto ambientale, costituendo un prius abilitante il soggetto interessato a partecipare alla procedura, va decifrato in base ad un parametro prognostico di potenzialità dannosa.

Dall'analisi degli atti del procedimento si ricava che, sia alla stregua dello studio SIA che alla luce degli altri contributi istruttori, sussistesse il rischio potenziale di pregiudizio idoneo a giustificare l'attribuzione al Comune di Povegliano della qualifica di Comune interessato ai sensi della lettera m) dell'art. 2 della legge regionale n° 10 del 1999 dall'impatto ambientale della discarica, con le conseguenze di cui si è precedentemente detto.

Il Giudice di prime cure ha correttamente evidenziato che il parere della Commissione Regionale V.I.A., che è stato approvato con il provvedimento impugnato, individua (pagina 24 dell'allegato A alla D.G.R. n° 1115 del 28 Aprile 2009) come territorio potenzialmente interessato dalla propagazione di inquinanti nel sottosuolo quello delimitato da un raggio di 2 chilometri verso monte della discarica rispetto alla direzione di deflusso della falda e da un raggio di 5 chilometri verso valle del sito. Nella tabella (riportata nella stessa pagina 24 dell'allegato A alla D.G.R. n° 1115 del 28 aprile 2009) che evidenzia i Comuni ricompresi in tale delimitazione è espressamente indicato il Comune di Povegliano Veronese in ragione dell'ubicazione nel suo territorio di due pozzi a valle del sito prescelto per l'impianto.

Quel che più conta è che sia lo studio di impatto ambientale che, soprattutto, il parere reso dalla Commissione VIA non hanno escluso in radice la sussistenza di un potenziale rischio di pregiudizio correlato all'ubicazione del territorio nell'area critica in quanto, pur in un quadro generale volto a minimizzare la portata del potenziale vulnus, hanno evidenziato la sussistenza

di rischi legati a situazioni eccezionali. Si ponga mente, in particolare, al passaggio contenuto a pagina 25 del parere in cui si evidenzia la sussistenza di una ridotta - e quindi evidentemente non esclusa - possibilità di contaminazione della falda freatica da parte del percolato.

Risulta, in definitiva, acclarato che il mancato riconoscimento, in capo al Comune di Povegliano Veronese della qualifica di Comune interessato ha impedito allo stesso di fornire gli apporti qualificati previsti dalla legislazione regionale, al fine di valutare l'adeguatezza delle misure indicate e di formulare le proposte all'uopo necessarie al fine di fronteggiare il potenziale pregiudizio derivante dall'installazione di una discarica per rifiuti in un'area considerata sensibile, alla stregua dei parametri stabiliti dal D.G.R. n° 1115 del 28 aprile 2009, per due punti di prelievo ai quali attinge l'ente locale in esame per conseguire le necessarie risorse idriche.

E pertanto se per COMUNE INTERESSATO - in una procedura di V.I.A. - di una DISCARICA DI RIFIUTI si intende: territorio potenzialmente interessato dalla propagazione di inquinanti nel sottosuolo quello delimitato da un raggio di 2 chilometri verso monte della discarica rispetto alla direzione di deflusso della falda e da un raggio di 5 chilometri verso valle del sito, è evidente che vi sono possibili problemi ambientali e di inquinamento falde relativamente alla (A) Discarica SIBERIE, (B) Discarica PRO-IN e (C) Discarica CALURI come evidenziato nella sottostante immagine:



<u>Comune interessato</u> : Discarica <u>SIBERIE</u>	a monte: <u>SONA</u>	a valle: <u>VILLAFRANCA</u> e <u>VERONA</u>
<u>Comune interessato</u> : Discarica <u>PRO-IN</u>	a monte: nessuno	a valle: <u>VILLAFRANCA</u> e <u>POVEGLIANO</u>
<u>Comune interessato</u> : Discarica <u>CALURI</u>	a monte: <u>SOMMACAMPAGNA</u>	a valle: <u>POVEGLIANO</u>

Visto la sovrastante immagine... con l'indicazione e l'evidenziazione dei confini comunali, rispetto ai sedimenti delle Discariche come sopra indicate e visto poi la Sentenza del Consiglio di Stato n° 3430/2010, merita ora esaminare quanto è stato confermato con la Sentenza del T.A.R. del Veneto n° 1685-2009 che così recita:

per l'annullamento

della Delibera della Giunta Regionale del Veneto n. 1115 del 28/4/2009, pubblicata sul B.U.R. il 19/5/2009; nonché del parere n. 217 del 10.12.2008 della Commissione regionale V.I.A..

1. La Regione del Veneto e la controinteressata eccepiscono l'inammissibilità del primo motivo di ricorso con cui si censura la mancata partecipazione al procedimento da parte del Comune di Povegliano Veronese.

Essi ritengono che dell'eventuale pretermissione al procedimento poteva dolersi soltanto il Comune di Povegliano Veronese, in quanto unico e solo titolare dell'interesse a non vedersi pregiudicato dall'asserita mancata valutazione degli effetti ambientali del progetto nel proprio territorio.

L'eccezione è infondata.

Infatti il progetto riguarda un impianto individuato nel territorio del Comune di Villafranca di Verona. La legittimazione ad agire si determina non con riferimento ai motivi di ricorso, **ma con riferimento all'oggetto del provvedimento impugnato e dunque la legittimazione ad agire sussiste** perché è riferito alla localizzazione di un impianto nel territorio del Comune di Villafranca di Verona, ricorrente.

Il Comune di Villafranca di Verona ha altresì interesse ad agire, **perché vuole opporsi alla localizzazione sul proprio territorio di un impianto che potrebbe comportare effetti pregiudizievoli per l'ambiente.**

Una volta radicati la legittimazione e l'interesse ad agire, il ricorrente non incontra limiti in ordine alle censure che possono essere proposte. **Le censure possono vertere anche sulla violazione di norme che hanno lo scopo di tutelare nel procedimento soggetti terzi** rispetto al ricorrente, perché comunque tali censure sono funzionali al soddisfacimento dello specifico e proprio interesse del Comune di Villafranca di Verona di ottenere l'annullamento del provvedimento impugnato.

2. Infondata è altresì l'eccezione di irricevibilità/inammissibilità degli atti di intervento del Comune di Povegliano Veronese e della Provincia di Verona.

Si tratta infatti di atti di intervento non autonomi, ma dipendenti, che si limitano a sostenere le ragioni già esposte dal Comune di Villafranca di Verona. Agli stessi **non è applicabile il termine decadenziale di 60 giorni** di cui all'art. 21 della legge n° 1034 del 1971. **Deve invece ritenersi**, a mente dell'art. 40 r.d. n. 642 del 1907, che l'intervento, avendo luogo nello stato in cui si trova la contestazione, **possa avvenire senza alcun onere di osservare termini di decadenza**, tranne quello implicito del passaggio in decisione della causa e salva la possibilità di concedere un termine a difesa di chi intenda controbattere alla domanda di intervento (così Consiglio di Stato, sez. IV, 23 gennaio 2002, n. 391).

3. Nel merito il ricorso è fondato.

La stessa Regione Veneto riconosce che il Comune di Povegliano Veronese **non è stato coinvolto nel procedimento** che ha condotto all'adozione del provvedimento impugnato.

Al contrario il Comune di Povegliano Veronese **avrebbe dovuto partecipare al procedimento**, con particolare riferimento alla possibilità di esprimere il parere previsto dall'art. 17 della legge regionale n° 10 del 1999, **possibilità che invece è mancata.**

Il Comune di Povegliano Veronese rientra infatti nella definizione di Comune interessato ai sensi della lettera m) dell'art. 2 della legge regionale n° 10 del 1999 **ovverosia di Comune interessato dall'impatto ambientale della discarica.**

Infatti il **parere della Commissione Regionale V.I.A.**, che è stato approvato con il provvedimento impugnato, individua (pagina 24 dell'allegato A alla D.G.R. n° 1115 del 28 Aprile 2009) come territorio **potenzialmente interessato dalla propagazione di inquinanti nel sottosuolo quello delimitato da un raggio di 2 chilometri verso monte della discarica rispetto alla direzione di deflusso della falda e da un raggio di 5 chilometri verso valle del sito.**

Nella tabella (riportata nella stessa pagina 24 dell'allegato A alla D.G.R. n° 1115 del 28 Aprile 2009) che **evidenzia i Comuni ricompresi in tale delimitazione è espressamente indicato il Comune di Povegliano Veronese.**

Il Comune di Povegliano Veronese **non è stato dunque messo nelle condizioni di partecipare al procedimento,** in contrasto con le disposizioni di cui alla legge regionale n° 10 del 1999.

Da tale **vizio del procedimento** deriva l'**illegittimità del provvedimento** impugnato e l'accoglimento del ricorso.

Considerato che... i Comuni di Verona e di Villafranca **sono ricompresi entro un raggio di 5 Km... "a valle" dell'ex Cava Siberie** e che, come: **"Comuni Interessati"** dal FINTO Recupero Ambientale (ma VERA Discarica di Rifiuti) **non sono mai stati coinvolti nel procedimento**, è evidente che siamo in presenza di un **"vizio nel procedimento"** dal quale deriva una **"illegittimità del provvedimento"** sia della **DGRV n° 996-2009** che del **Parere della Commissione V.I.A. Regionale 219 del 10.12.2008** e di tutti gli altri atti seguenti e conseguenti

Considerato che... se vi sono stati errori, delle irregolarità e delle illegittimità questi sono da imputare interamente alla: **"A.T.I. Geo Nova"** che ha predisposto tutta la documentazione inerente per conto e in nome del Comune di Sommacampagna (a seguito di assegnazione d'incarico, dopo gara d'appalto) è pertanto evidente che a questa Associazione Temporanea d'Impresa devono essere imputati anche tutti i danni patiti e patenti che saranno conseguenti all'**ANNULLAMENTO della Delibera della Giunta Regionale del Veneto n° 996-2009** e al conseguente **ANNULLAMENTO del Parere della Commissione V.I.A. Regionale 219 del 10.12.2008** per un evidente **VIZIO DEL PROCEDIMENTO** dal quale ne deriva l'**ILLEGITTIMITA' DEL PROVVEDIMENTO.**

Considerato che... a differenza della Discarica Caluri, i lavori nella ex Cava Siberie, come autorizzati dalla **DGRV 996-2009**, sono già stati eseguiti e già realizzati **all'interno del cantiere dell'ex Cava Siberie**, si chiede altresì che dalla data odierna, **debba essere impedita qualsiasi altra nuova attività all'interno del suddetto cantiere**, in attesa di poter verificare, poter accertare ed avere quindi conferma del **vizio del procedimento** segnalato che comporterebbe così l'**illegittimità della DGRV 996-2009** con gli atti conseguenti e collegati.

Quanto oggi segnalato, viene inviato **"per conoscenza"** alla Procura della Repubblica al fine di poter accertare se possono essere stati commessi eventuali **altri nuovi reati**, in particolare anche per quanto stabilito dall'art. 661 Codice Penale: **"Abuso della credulità popolare"**, **volendo far credere alla popolazione del Comune che una Discarica di Rifiuti possa essere stata confusa con l'essere il Recupero Ambientale dell'ex Cava Siberie.**

In attesa di **"improcrastinabili azioni"** da parte del Comune di Sommacampagna, si porgono distinti saluti.

Un cittadino **"nativo"** di Caselle:

Beniamino Sandrini